

**PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
BULGARIA PER GLI ANNI 1996-1997-1998-1999**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, nell'intento reciproco di sviluppare ulteriormente gli scambi nel campo dell'istruzione e della cultura, e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi e i due Popoli, hanno concordato, sulla base dell'Accordo Culturale firmato a Sofia il 28 aprile 1970, il seguente Programma di cooperazione nell'ambito dell'istruzione, della scienza e della cultura per il quadriennio 1996-1999.

1. ISTRUZIONE

1.1. Istruzione universitaria

1.1.1. Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta fra le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore dei due Paesi, tramite la conclusione di accordi e convenzioni e lo scambio di docenti, dati e informazioni, nonché la realizzazione di comuni progetti di ricerca, seminari e congressi.

Esse prendono atto con compiacimento delle intese già esistenti, quale l'accordo tra l'Università della Calabria di Cosenza e l'Università Tecnica di Sofia.

1.1.2. Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno dodici docenti o ricercatori universitari per visite di durata non superiore a sette giorni, allo scopo di partecipare a seminari, simposi e convegni o di tenere conferenze.

1.2. Istruzione scolastica

1.2.1. Visto l'interesse per lo studio della lingua italiana in Bulgaria, le due Parti collaboreranno all'elaborazione di curricula scolastici al fine di aumentare la qualità dell'insegnamento dell'italiano nei vari livelli scolastici e di favorire l'aggiornamento degli insegnanti bulgari di lingua italiana.

1.2.2. La Parte italiana presterà particolare attenzione al funzionamento dei licei bilingui e delle classi bilingui nelle scuole medie in Bulgaria, anche attraverso l'invio di libri e materiale didattico.



Le due Parti si adopereranno per stabilire contatti diretti e per favorire collaborazioni e scambi di esperienze metodologiche e didattiche tra scuole bilingui bulgare e licei italiani, anche allo scopo di realizzare scambi di gruppi scolastici e di insegnanti.

Art. 1.2.3. Le due Parti prendono atto con particolare soddisfazione delle iniziative avviate, con incontri di gruppi misti, per la definizione di un curricolo bilingue e biculturale nella Scuola Nazionale di Cultura di Gorna Banja, e si propongono di giungere sollecitamente ad intese sul piano di studi integrato e sugli esami finali affinché si renda possibile il riconoscimento dei titoli finali di studio rilasciati dall'Istituzione scolastica, ai fini della prosecuzione degli studi anche nelle Università italiane.

Gli impegni specifici sulle modalità di funzionamento della scuola, sul sostegno della Parte italiana nonché sulle intese in materia di esami finali saranno definiti da un Gruppo misto di esperti e saranno oggetto di apposito Scambio di Note.

La Parte italiana continuerà a fornire, secondo le disponibilità di bilancio, il sostegno a tale iniziativa mediante invio di docenti di ruolo (nelle more della formazione di docenti locali) e di libri e sussidi didattici, nonché con l'assegnazione di borse di studio estive per gli studenti più meritevoli, nell'ambito del contingente di cui al successivo punto 2.1., e con l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per i docenti locali.

In alternativa all'assegnazione di personale di ruolo e alla fornitura di corsi di formazione potranno essere concessi da parte italiana contributi per l'assunzione di personale e per l'organizzazione di corsi di formazione da parte della scuola medesima.



Le due Parti favoriranno in particolare lo scambio di classi tra la Scuola di Cultura di Gorna Banja ed un Liceo italiano.

1.2.4. Le due Parti si scambieranno, nel periodo di validità del presente Programma, fino a tre esperti nel settore dell'istruzione, allo scopo di studiare il sistema educativo dell'altro Paese. Tali visite avranno una durata massima di sette giorni.

1.3. Insegnamento della lingua

1.3.1. Le due Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi.



1.3.2. Le due Parti prendono atto del funzionamento di due Lettorati di lingua e letteratura bulgara presso l'Università di Roma "La Sapienza" e presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, e di due Lettorati di lingua e letteratura italiana presso l'Università "San Clemente di Ochrida" di Sofia e presso l'Università di Velico Tarnovo "San Cirillo e Metodio".

Le due Parti favoriranno lo sviluppo dell'insegnamento delle rispettive lingue presso le Università dell'altro Paese, anche attraverso il reclutamento di Lettori a contratto da parte delle stesse.

La Parte italiana esprime l'auspicio di poter inviare un Lettore presso l'Università di Blagoevgrad, non appena le disponibilità finanziarie lo consentiranno.

Le due Parti si adopereranno presso i propri Servizi competenti al fine di facilitare la concessione dei visti ai Lettori dell'altro Paese, e ne agevoleranno altresì la sistemazione logistica.

1.3.3. La Parte italiana, tramite la Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione, inviterà cinque insegnanti bulgari di lingua italiana presso scuole secondarie bulgare ai corsi estivi di perfezionamento organizzati, di norma con cadenza annuale, presso un'Istituzione specializzata nello insegnamento dell'italiano come lingua seconda.



Le spese per la frequenza del corso e per il soggiorno saranno a carico di detto Ministero.

La Parte italiana manifesta altresì la propria disponibilità ad aumentare il numero di docenti da accogliere nei predetti corsi estivi, sulla base delle necessità e prospettive dell'insegnamento della lingua italiana in Bulgaria.

1.3.4. La Parte bulgara inviterà annualmente quattro persone qualificate per la partecipazione ai corsi estivi di lingua e letteratura bulgara all'Università "San Clemente di Ochrida" di Sofia, e quattro persone qualificate per la partecipazione ai corsi di lingua bulgara per principianti all'Università "SS. Cirillo e Metodio" di Velico Tarnovo.

1.3.5. Le due Parti prendono atto con compiacimento che dall'ottobre 1994 l'Ambasciata d'Italia a Sofia, in attesa del riconoscimento formale dell'Istituto Italiano di Cultura, organizza corsi di lingua e letteratura italiana riservati a cittadini bulgari.

1.4. Scambio di materiale informativo

Le due Parti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui sistemi scolastici e universitari dei due Paesi, nonché di esperti in materia, al fine di esaminare la possibilità di pervenire a specifici Accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e accademici.

Le due Parti incoraggeranno anche lo scambio di informazioni sulle leggi e disposizioni vigenti nei due Paesi nel campo della scienza e dell'istruzione.

2. BORSE DI STUDIO

2.1. La Parte italiana offre 60 mensilità a cittadini bulgari nell'anno accademico 1996-97.

La Parte italiana comunicherà per le vie diplomatiche il numero di mensilità offerte negli anni accademici successivi.

2.2. La Parte bulgara offrirà annualmente a cittadini italiani fino a 50 mensilità.

La Parte bulgara comunicherà ogni anno per le vie diplomatiche il numero di mensilità offerte nell'anno accademico successivo.

2.3. Ciascuna Parte può cambiare il numero delle mensilità offerte per l'anno accademico successivo, a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari. Tali cambiamenti verranno comunicati per le vie diplomatiche.

3. COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA


Le due Parti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, sulla base dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica tra Italia e Bulgaria, firmato a Roma il 30 maggio 1963, ed esamineranno la possibilità di riconvocare, entro breve termine, la Commissione Mista prevista dall'Accordo medesimo, al fine di rinnovare un programma congiunto di attività e iniziative di comune interesse nel settore.


4. CULTURA E ARTE

4.1. Istituzioni culturali

4.1.1. Le due Parti prendono atto dei contatti in corso tra i due Paesi al fine di ricercare la migliore soluzione possibile per il funzionamento dei rispettivi Istituti di Cultura.

4.1.2. Le due Parti promuoveranno l'istituzione e lo sviluppo di contatti diretti tra le Istituzioni culturali dei due Paesi.

 a) La Parte italiana promuoverà la collaborazione diretta tra l'Accademia dei Lincei, l'Istituto per l'Enciclopedia Italiana, l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.), le Fondazioni Giorgio Cini di



Venezia e Giovanni Agnelli di Torino e le Istituzioni culturali bulgare interessate.

b) La Parte italiana informa che la Fondazione Romaeuropa intende mantenere e sviluppare ulteriormente rapporti organici con la Bulgaria e le sue Istituzioni culturali, per la realizzazione di iniziative comuni nell'ambito della creazione artistica contemporanea (soprattutto in occasione del Festival Romaeuropa per quanto riguarda musica, danza, teatro, cinema, arte elettronica e della sezione Romaeuropa Arte per le arti figurative) e di dibattiti e colloqui relativamente alle attività delle sezioni Romaeuropa Incontri e Romaeuropa Scienza, allo scopo di contribuire al processo unitario delle culture europee.

In particolare, la Fondazione Romaeuropa intende presentare, in date da definirsi, e in collaborazione con il Ministero della Cultura della Repubblica di Bulgaria, tramite l'Ambasciata di Bulgaria a Roma, nell'ambito del proprio Osservatorio sulle nuove tendenze dell'arte figurativa contemporanea europea, la produzione di giovani artisti bulgari.

Per quanto concerne l'area della formazione culturale, la Fondazione Romaeuropa è disponibile ad accogliere eventuali studenti o ricercatori bulgari nell'ambito del proprio programma di stages e ricerche.

c) Le due Parti favoriranno il funzionamento dell'Accademia Bulgara di Arti e di Cultura "Boris Christov" di Roma.

d) Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni e di collaborazione tra le rappresentanze nazionali delle varie Organizzazioni ed Istituzioni internazionali di cui Esse fanno parte.

4.2. Manifestazioni artistiche

4.2.1. Le due Parti contribuiranno alla realizzazione di contatti diretti e di visite reciproche di compagnie di opera lirica, di balletto, di compagnie teatrali, orchestre, altri gruppi esecutivi e solisti, organizzati, sulla base di intese dirette tra gli Organismi interessati, da impresari e da altre organizzazioni impegnate in questa attività.

4.2.2. Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni sullo svolgimento di manifestazioni culturali, musicali ed artistiche nei rispettivi Paesi, allo scopo di favorire la partecipazione alle stesse di rappresentanti dell'altro Paese, secondo il regolamento di ciascuna singola manifestazione.

a) Le due Parti prendono atto con soddisfazione che la Fondazione Musicale Valentino Bucchi intende continuare la collaborazione tradizionale con la Parte bulgara ed invitare musicisti bulgari a partecipare alla giuria internazionale del "Premio Valentino Bucchi" della Città di Roma per giovani musicisti, che si tiene annualmente a Roma. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico della Fondazione, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte bulgara.

La Fondazione offre altresì la possibilità di inserimento di pezzi editi del '900 di autori bulgari tra i brani a scelta presenti nei programmi dei concorsi di esecuzione banditi annualmente dal Premio Valentino Bucchi.

La Fondazione, in occasione di convegni internazionali, offre il soggiorno a specialisti bulgari per i giorni del convegno, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte bulgara.

b) La Parte italiana informa che l'Associazione musicale Il Mondo della Musica - Roma 2000 organizza annualmente il "Premio Internazionale Carlo Zecchi", in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, al fine di promuovere giovani musicisti di talento di ogni Paese.

c) La Parte bulgara informa la Parte italiana sui Festival musicali che si tengono ogni anno sul suo territorio:

- le giornate musicali di Marzo, nella città di Russe;
- le settimane musicali di Sofia;
- l'estate di Varna.

4.3. Teatro e Danza

4.3.1. Le due Parti incoraggeranno i progetti e la realizzazione, su base commerciale, di spettacoli e tournées di solisti e complessi artistici nei due Paesi.

In particolare, Esse favoriranno la collaborazione fra l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma e la corrispondente Istituzione bulgara.

4.3.2. Ciascuna delle due Parti favorirà l'inserimento nel repertorio dei propri artisti e complessi di opere di drammaturghi, coreografi e compositori dell'altro Paese, nel rispetto della legislazione vigente nei due Paesi sui diritti d'autore, nonché dell'autonomia in materia delle Istituzioni interessate.

4.4. Arti figurative

4.4.1. Le due Parti favoriranno e contribuiranno all'organizzazione di Mostre rappresentative e di Mostre di opere originali di arti applicate, di libri, di manoscritti, di manifesti, di fotografie, ecc.

Le Mostre di oggetti museali, rappresentanti patrimoni nazionali, verranno organizzate sulla base di un apposito contratto, firmato da Istituzioni competenti dei due Paesi.

4.4.2. Le due Parti favoriranno l'avvio di contatti diretti e lo sviluppo della collaborazione tra il Centro Nazionale per i Musei, per le Gallerie e per le Arti figurative bulgaro e le Istituzioni italiane interessate. Tali collaborazioni potranno includere scambi di documentazione e informazioni, nonché di collezioni da Esse selezionate. Le condizioni di tali scambi saranno concordate direttamente dalle Istituzioni interessate.

4.4.3. Le due Parti prendono atto che le proprie competenti Istituzioni assicurano, su base di reciprocità, l'ingresso gratuito ai musei statali ai cittadini stranieri di età inferiore a 18 anni e superiore a 60.

62

M. M. M.

4.5. Cinema

4.5.1. Allo scopo di ampliare la collaborazione in ambito cinematografico, durante il periodo di validità del presente Programma le due Parti favoriranno:

a) la partecipazione di rappresentanti del cinema e di opere cinematografiche ai Festival organizzati nell'altro Paese, in conformità al regolamento di ogni singola rappresentazione;

b) lo scambio di film documentari e scientifici, nonché di informazioni e pubblicazioni riguardanti il cinema;

c) l'organizzazione sulla base di intese dirette di rassegne cinematografiche.

4.6. Archeologia, Patrimonio Culturale e Musei

4.6.1. Le due Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico e la tutela del patrimonio culturale, nonché l'attività museale, favorendo lo scambio di informazioni e di esperienze nel campo delle ricerche archeologiche, della conservazione e del restauro dei monumenti culturali, nonché della struttura e della gestione dei Musei statali.

Le due Parti prendono atto con soddisfazione dell'attività della missione archeologica dell'Università di Bologna operante nella zona costiera di Raziaria, con scavi e ricerche epigrafiche che vengono attuati con la collaborazione dell'Accademia Bulgara delle Scienze.

La Parte bulgara rivolge un invito alla Parte italiana per l'avvio di scavi archeologici congiunti. I luoghi e le condizioni saranno precisate successivamente tra le Istituzioni competenti.

4.6.2. La Parte italiana informa che il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite l'Istituto Centrale per il Restauro, è interessato ad avviare rapporti di collaborazione con omologhe Istituzioni bulgare nel campo della conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Da parte bulgara, partner in questo campo può essere l'Istituto Nazionale per i Monumenti della Cultura.

4.6.3. Le due Parti si impegnano a cooperare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e concordano di prendere a tal fine le opportune misure. In tale contesto, si riservano di esaminare la possibilità di istituire, qualora necessario, un Gruppo di lavoro ad hoc.


5. - BIBLIOTECHE E ARCHIVI


5.1. Le due Parti promuoveranno la cooperazione diretta tra le loro Biblioteche statali e lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici, da attuarsi, da parte italiana, tramite l'Ufficio Scambi Internazionali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Nell'osservanza delle reciproche legislazioni interne, Esse potranno scambiare riproduzioni e microfilms del materiale librario custodito nelle Biblioteche Statali, allo scopo di facilitare lo scambio interbibliotecario.

5.2. Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti favoriranno la cooperazione fra l'Istituto Centrale per la Patologia del Libro, l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico e le omologhe Istituzioni bulgare, che concorderanno direttamente la loro collaborazione.

5.3. La Parte bulgara informa che presso la ~~Biblioteca Nazionale "S.S. Cirillo e Metodio"~~ di Sofia è in corso la creazione di un nuovo Laboratorio di Conservazione e Restauro di documenti scritti ed esprime l'auspicio che, sulla base di intese dirette tra le Istituzioni interessate, possano essere organizzati scambi di visite di specialisti in tale settore.

Essa esprime altresì l'auspicio che vengano effettuati scambi di bibliotecari specializzati nel settore bibliografico-informatico.

 5.4. Per quanto concerne la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche, le Parti prendono atto con compiacimento della Convenzione di cooperazione bilaterale, firmata a Sofia il 22 luglio 1994 tra i



rappresentanti delle amministrazioni stesse, e delle iniziative ad essa collegate.

5.5. Le due Parti favoriranno l'accesso agli Archivi storici dei due Ministeri degli Affari Esteri, su una base di reciprocità, tenendo conto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi che, da parte italiana, prevedono in linea di massima che i documenti possano essere consultati dopo cinquanta anni dalla data di emissione.

-Esse favoriranno inoltre lo scambio di pubblicazioni riguardanti la documentazione storico-diplomatica dei due Paesi.



6. - LETTERATURA, EDITORIA E TRADUZIONI

6.1. Le due Parti promuoveranno lo scambio di informazioni su importanti seminari letterari internazionali, colloqui, fiere e mostre di libri nei propri Paesi, allo scopo di eventuali partecipazioni agli stessi di autori e di critici letterari della controparte.

6.2. Le due Parti promuoveranno la traduzione, la pubblicazione e la diffusione della narrativa e della letteratura scientifica e didattica della controparte, nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi. Esse incoraggeranno altresì la collaborazione diretta tra le Istituzioni statali operanti nel settore delle traduzioni.

La Parte italiana manifesta la propria disponibilità a fornire, tramite la Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, libri di qualsiasi disciplina e materia alle Università e Istituzioni culturali bulgare che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche.

6.3. Le due Parti incoraggeranno i contatti fra le competenti Istituzioni bulgare e il "Centro italiano per i traduttori e le iniziative a favore della traduzione", operante presso la Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.



6.4. La Parte italiana informa che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di assegnare premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere. Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.

6.5. La Parte bulgara esprime l'auspicio che possa essere avviata una collaborazione diretta tra il Centro Nazionale del Libro e gli Organismi italiani interessati.

6.6. Le due Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive Commissioni Nazionali UNESCO.

7. COMUNICAZIONE

7.1. Le due Parti promuoveranno lo scambio di informazioni relative alla vita politica, economica, culturale e sociale nei due Paesi, allo scopo di approfondire la conoscenza reciproca.

7.2. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa e altri servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni e materiale da pubblicare, e di organizzare congressi e seminari.

7.3. Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno la visita, della durata massima di sette giorni, di due personalità del mondo della cultura e dei media.

Ognuna delle due Parti notificherà all'altra, attraverso le vie diplomatiche e con un preavviso di tre mesi, il nome delle persone che effettueranno le visite e il loro curriculum.

Da parte italiana, tali visite verranno organizzate dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7.4. Le due Parti promuoveranno la collaborazione diretta fra la Radio Televisione Italiana (RAI-TV) e la Radio Televisione bulgara per la realizzazione di coproduzioni e lo scambio di programmi. Esse incoraggeranno

inoltre la produzione e la trasmissione di programmi intesi ad approfondire la conoscenza reciproca dei due Paesi.

8. SCAMBI GIOVANILI

8.1. Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli scambi giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da Enti, Istituzioni e Associazioni giovanili nei due Paesi. Esse avvieranno altresì contatti al fine di esaminare la possibilità di pervenire alla conclusione di uno specifico Programma di scambi.



8.2. Le due Parti collaboreranno nel campo della promozione sanitaria tra i giovani, al fine di affermare nuove forme culturali miranti a promuovere sistemi di vita e comunicazione salubri.

9. SPORT

9.1. Allo scopo di diffondere le esperienze nel settore dello sport, le due Parti favoriranno gli scambi di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformità con gli accordi di cooperazione diretti fra i Comitati Olimpici Nazionali dei due Paesi.

Le Parti favoriranno inoltre, su una base di reciprocità, lo scambio di pubblicazioni tecniche e didattiche e di materiale audiovisivo fra i due Comitati Olimpici.

9.2. La Parte italiana attira l'attenzione della Parte bulgara sulla candidatura della Città' di Roma ai Giochi Olimpici del 2004, presentata al Comitato Internazionale Olimpico (CIO) dal CONI e dal Comune di Roma con l'appoggio del Governo italiano, e sottolinea il suo interesse ad un positivo sviluppo di tale iniziativa.



10. DISPOSIZIONI GENERALI

10.1. Borse di studio

10.1.1. La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da un Comitato Misto di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.

Sarà considerata titolo di preferenza la conoscenza della lingua del Paese ospitante, o, in via subordinata, dell'inglese o del francese.

10.1.2. L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini da essa previsti. I candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati.

10.1.3. Ognuna delle due Parti notificherà all'altra, possibilmente non oltre due mesi dall'inizio dell'anno accademico, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati, e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti.

10.1.4. I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.



10.2. Scambi di visite e di Lettori

10.2.1. La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, per le vie diplomatiche e con almeno tre mesi di anticipo:

a. i nominativi delle persone, i loro curriculum vitae e le lingue straniere conosciute;

b. il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore ospitante e del suo dipartimento universitario;

c. le date e la durata previste della visita.



10.2.2. La Parte ricevente confermerà l'accettazione definitiva della visita con almeno tre settimane di anticipo sulla data di arrivo prevista.

10.2.3. Le condizioni relative ai Lettori di scambio saranno precisate per le vie diplomatiche.

10.2.4. Le candidature dei nuovi Lettori vanno inviate al Paese ospitante non oltre il mese di marzo dell'anno corrente.

10.2.5. Ognuna delle Parti informerà la controparte dell'accettazione di nuovi Lettori non più tardi di un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

11. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

11.1. Borse di studio


11.1.1. La Parte italiana accorderà ai borsisti bulgari, di cui al punto 2.1. di questo Programma:

a. un importo mensile di Lit. 1.000.000 per i corsi a livello universitario, e di Lit. 1.200.000 per i corsi a livello post-universitario ed estivi;

b. esonero da tasse, sopratasse e contributi per l'iscrizione alle Università statali, sulla base della reciprocità;

c. assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.

11.1.2. La Parte bulgara accorderà ai borsisti italiani:

 a. un importo mensile aggiornato secondo l'andamento dell'inflazione in Bulgaria, l'alloggio nella Città universitaria ed il vitto presso la mensa universitaria,

secondo le norme vigenti nel Paese offerente (l'importo corrente è di 3720 Leva);

b. esonero da tasse, sopratasse e contributi per l'iscrizione alle Università statali, su base di reciprocità;

c. assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.

11.1.3. La Parte bulgara accorderà ai partecipanti ai seminari estivi la completa sussistenza (vitto, alloggio, istruzione, programma culturale, gite), escluse le spese di viaggio fino alla sede dove avrà luogo il seminario.

11.2. Scambi di visite di cui ai punti 1.1.2., 1.2.4., e 7.3.

11.2.1. la Parte inviante sosterrà le spese di viaggio da Capitale a Capitale.

11.2.2. La Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi all'interno del territorio del proprio Paese previsti nel programma della visita.

La Parte ricevente sosterrà inoltre le spese di soggiorno nei limiti di seguito specificati:

a. la Parte italiana corrisponderà agli ospiti bulgari un contributo giornaliero onnicomprensivo di Lit. 100.000. Per gli scambi di cui al punto 7.3., il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anziché corrispondere tale contributo, sosterrà tutte le spese di vitto e alloggio, oltre alle spese relative agli spostamenti in Italia;

b. la Parte bulgara offrirà agli ospiti italiani l'alloggio presso un albergo adeguato, nonché un contributo per vitto e spese giornaliera, in conformità con le disposizioni economiche vigenti al momento del soggiorno in Bulgaria.

11.3. Mostre

11.3.1. Salvo possibili modifiche da concordare per le vie diplomatiche, gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:

A) A carico della Parte che invia la mostra saranno le seguenti spese:

a. le spese di assicurazione conformemente alla clausola "da chiodo a chiodo";

b. le spese di trasporto fino alla prima sede di esposizione e quelle di ritorno dall'ultima sede di esposizione;

c. le spese di viaggio dell'esperto che accompagna la mostra fino alla prima sede di esposizione, e di ritorno dall'ultima sede di esposizione (in caso siano necessari più esperti, il numero e la durata del soggiorno verranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche).

B) A carico della Parte che riceve la mostra saranno invece le seguenti spese:

a. le spese di trasporto interno degli oggetti da esporre;

b. le spese di pubblicità e di allestimento della mostra, compreso l'affitto dei locali;

c. le spese per la pubblicazione del catalogo, salvo che non sia diversamente convenuto;

d. le spese di viaggio all'interno del Paese, nonché quelle di soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra;

e. le spese relative alle pratiche doganali, compreso il trasbordo degli oggetti da esporre;

f. nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese che riceve è tenuto ad inviare al Paese che invia la mostra tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso si possono effettuare restauri senza l'espressa autorizzazione del Paese che invia la mostra.

12. DISPOSIZIONI FINALI


12.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altri scambi in esso non previsti.

12.2. Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai loro bilanci approvati di anno in anno.

12.3. La prossima riunione della Commissione Mista italo-bulgara si svolgerà a Sofia in data da concordarsi per le vie diplomatiche. Il presente Programma resterà valido fino all'entrata in vigore del successivo.


Firmato a Roma il 22.4.1997, in duplice esemplare in lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



Il Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri
Sen. Patrizia Toia

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BULGARIA



L'Ambasciatore della
Repubblica di Bulgaria
Dimitar Lazarov

